



PROVINCIA DI VENEZIA

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 2013/19 del 25/06/2013

Oggetto: RIGETTO DEL RICORSO PRESENTATO DAL SIG. DAL ZENNARO ANDREA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA LICENZA DI TAXI ACQUEO/AUTORIZZAZIONE NOLEGGIO CON CONDUCENTE, EMESSE DAL COMUNE DI VENEZIA

Proposta n° 2013/23/130

LA PRESIDENTE

Visto il ricorso, acquisito al protocollo provinciale con num. 41195 del 07/05/2013, presentato ai sensi dell'art. 42, comma 5, L.R. n. 63/93, avverso la sospensione temporanea per giorni sette della licenza di taxi acqueo/autorizzazione noleggio con conducente n. 319, nei confronti del sig. Dal Zennaro Andrea, emessa dal Comune di Venezia con provvedimento prot. n. 137325 del 22/03/2013;

preso atto che il suddetto ricorso si fonda sostanzialmente sui seguenti motivi:

- il provvedimento di sospensione è stato emesso a seguito della violazione dell'art. 12, comma 6 del Regolamento comunale di attuazione della L.R. 63/1993, accertata con verbale n. 52237 del 18/07/2012 della Polizia Municipale di Venezia, in quanto il titolare della licenza/autorizzazione sopra citata, alla condotta del natante in servizio di taxi non aveva azionato il prescritto tassametro all'inizio della corsa;
- illegittimità del provvedimento di sospensione:
 1. per aver indicato come presupposto della sanzione la violazione dell'art. 12, comma 1, anziché dell'art. 12, comma 6;
 2. in quanto in alcune parti è stato erroneamente indicato un nome diverso da quello del ricorrente;
 3. per aver fatto un mero rinvio ad una seduta della Commissione di Disciplina, nella quale è stato determinato il criterio per l'erogazione della sanzione;
- incompetenza del responsabile della Direzione Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia che ha emesso il provvedimento di sospensione;
- la sospensione riguarda sia la licenza di taxi acqueo che l'autorizzazione al noleggio con conducente, per una violazione contestata durante il servizio di taxi;
- grave danno economico derivante da una sospensione in un periodo di alta stagione turistica (da maggio a ottobre), oltre che grave danno per lo svolgimento del servizio pubblico comunale, qual è quello del taxi;

- eccezionalità ed urgenza della situazione in cui si è verificato il fatto contestato, in quanto le persone trasportate avevano manifestato l'esigenza di essere portate con urgenza all'ospedale;

preso atto che con nota ID n. 264800 del 13/06/2013, acquisita al protocollo provinciale con numero 54416 del 17/06/2013, il Comune di Venezia ha inviato le controdeduzioni;

ritenute condivisibili le sopra citate controdeduzioni del Comune di Venezia e ritenuto, quindi, che:

- relativamente all'erronea indicazione dell'articolo di regolamento comunale violato, trattasi di mero errore materiale. Infatti, oltre che il richiamo alla comunicazione di avvio del procedimento ed al verbale di accertamento, che riportano l'articolo esatto, il provvedimento di sospensione riporta esattamente il fatto commesso;
- il nome diverso dal ricorrente appare solo nell'avviso di depositare la licenza/autorizzazione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento ed è anch'esso frutto di un mero errore materiale, mentre il provvedimento stesso individua in modo chiaro sia la licenza che il relativo titolare;
- la possibilità di motivazione "per relationem" ad altri atti è un principio da tempo consolidato;
- il D.Lgs. 29/1993, all'art. 3, già prevedeva che : "...ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno...". Successivamente, poi, com'è noto, la norma è stata confermata dal D.Lgs. 267/2000, meglio noto come il Testo Unico degli Enti Locali, che all'art. 107 prevede quelle che sono le specifiche funzioni e le responsabilità dei Dirigenti, tra le quali anche la possibilità di emanare provvedimenti sanzionatori. Il Direttore della Direzione Mobilità e Trasporti del Comune, pertanto, ha la piena competenza, e la conseguente responsabilità, ad adottare il provvedimento impugnato;
- in riferimento alla esecutività della sospensione, che dovrebbe riguardare solo la licenza di taxi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 18, comma 4, della L.R. n.63 del 1993, nonché dall'art. 6, comma 5, del Regolamento del Comune di Venezia attuativo della suddetta legge regionale, si deduce l'inscindibilità dei titoli di cui all'articolo 18 della L.R. n.63 del 1993, che cumulano licenza ed autorizzazione e vengono esercitati con un unico natante. Conseguentemente la sanzione irrogata al titolare di detti titoli autorizzatori, per essere efficace dal punto di vista afflittivo, non può che incidere sul titolo nel suo complesso e sull'utilizzo del natante ad esso correlato;
- le presunte conseguenze dannose della sospensione della licenza/autorizzazione non sono rilevanti ai fini della fondatezza o meno dell'applicazione della sanzione;
- l'invocato "stato di urgenza" come causa di giustificazione del mancato azionamento del tassametro non risulta provato;

richiamato l'art. 42, comma 5, della L.R. n. 63/1993, in base al quale, contro il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione o della licenza l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto;

visto l'art. 5 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DECRETA

di respingere il ricorso presentato dal sig. Dal Zennaro Andrea avverso il provvedimento di sospensione della licenza di taxi acqueo/autorizzazione noleggio con conducente n. 319, emesso dal Comune di Venezia con atto prot. n. 137325 del 22/03/2013.

LA PRESIDENTE
Francesca Zaccariotto